

ANALISI DELLE OSSERVAZIONI

In seguito all'adozione della prima stesura del Piano di Localizzazione SRB (Delibera n.15/2015) e pubblicazione sul sito web del Comune di Ponza, sono pervenute al protocollo comunale diverse osservazioni redatte sia da privati che da alcuni gestori di telefonia mobile.

Osservazione n.1) Mazzella Luciano – prot.n.5311 del 11.06.2015

Sintesi dell'osservazione: disponibilità di terreni per eventuali future installazioni antenne SRB.

L'osservazione non accolta per le seguenti motivazioni: I terreni distinti al catasto al foglio 13 part.161 (Monte Tre Venti) rientrano in aree precluse come zone di vincolo paesistico.

Osservazione n.2) gestore H3G –prot.n.5742 del 23.06.2015

Sintesi dell'osservazione: Il gestore rileva criticità in alcuni articoli del Regolamento, nello specifico gli artt. 3-5-6-7-8-9-11-15.

Osservazione non è accolta per le seguenti motivazioni: Dell'art. 3 viene contestato il comma 2 che attribuisce al Comune la tutela della salute umana; recependo i contenuti della Legge Quadro n.36/2001, unitamente alla proposta di Legge della Regione Lazio, il Comune di Ponza si è prefissato l'obiettivo di "assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" così come stabilito dall'art.8 comma 6 di tale legge. Tale principio di cautela è specificatamente dettato da normativa nazionale e quindi non dettato da iniziativa comunale; occorre precisare che il Sindaco di un'Amministrazione comunale è il primo responsabile della tutela della salute pubblica sul suo territorio.

Il gestore chiede la riformulazione degli artt. 5 e 6 in quanto "*i Comuni non possono, senza un accordo con i soggetti interessati, prevedere l'installazione delle SRB esclusivamente all'interno di determinate aree*". Come evidenziato in precedenza, si segnala che i criteri individuati dall'art. 5 e le definizioni riportate nell'art. 6 recepiscono i contenuti della Legge Quadro n. 36/2001 unitamente alla proposta di Legge della Regione Lazio n.135/2014. Si ribadisce altresì, che intento dell'amministrazione comunale è quello di razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di supporti già esistenti e della tecnica delle microcelle nelle aree densamente popolate. In nessun punto del Regolamento di Attuazione e tantomeno nell'art. 5 si prevede l'installazione di antenne "SOLO" su aree pubbliche, ma ne indica tale collocazione come preferibile, per le motivazioni previste nelle normative nazionali e regionali.

Il gestore contesta inoltre l'art. 7 che sancisce l'obbligatorietà della presentazione di un piano di delocalizzazione qualora gli impianti non rientrino nelle aree di localizzazione e ne richiede l'eliminazione, come per gli artt. 15 (comma 3) e 16 che prevedono azioni di risanamento degli impianti nelle aree tutelate. Si ribadisce che anche i contenuti di tali articoli recepiscono quanto stabilito dalla Legge Quadro n. 36/2001 unitamente alla proposta di Legge della Regione Lazio n.135/2014.

Sono infine sollevate criticità negli artt. 8,9 ed 11 relative alle procedure per le richieste ed il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e alla modifica degli impianti: tali articoli sono stati in parte rivisti.

Si ribadisce che il Regolamento di attuazione del piano antenne è ispirato a principi generali dettati dalle normative nazionali in vigore. Il regolamento del Piano antenne del Comune di Ponza non presenta alcuna particolarità che lo differenzia dai Regolamenti in vigore su altri territori provinciali e regionali come ben noto agli operatori di telefonia mobile.

Osservazioni n.3) gestore Vodafone – prot.n.6319 del 09.07.2015

Sintesi dell'osservazione: Il gestore rileva criticità in alcuni articoli del Regolamento, nello specifico nei seguenti articoli: 5-6-7-8-15-16 e contesta parti della Relazione tecnica.

Osservazione non è accolta per le seguenti motivazioni: Degli artt. 5 e 6 il gestore segnala che *“le prescrizioni in essi contenute sono difficilmente compatibili con un'adeguata ed uniforme copertura del segnale telefonico”*.

I criteri individuati dall'art. 5 e le definizioni riportate nell'art. 6 recepiscono i contenuti della Legge Quadro n. 36/2001 unitamente alla proposta di Legge della Regione Lazio n.135/2014.

A tal fine si fa presente che intento dell'amministrazione comunale è quello di razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di supporti già esistenti e della tecnica delle microcelle nelle aree densamente popolate.

In nessun punto del Regolamento di Attuazione e tantomeno nell'art. 5 si prevede l'installazione di antenne “SOLO” su aree pubbliche, ma ne indica tale collocazione come preferibile, per le motivazioni previste nelle normative nazionali e regionali.

Si fa presente inoltre, che come indicato nella Relazione tecnica, per contemplare le esigenze di erogazione del servizio pubblico di trasmissione voce e dati attraverso telefonia mobile, il presente piano di localizzazione deroga rispetto al vincolo paesaggistico dell'intera isola, permettendo la realizzazione delle Stazioni Radio Base nelle aree individuate dal Piano, subordinando la loro autorizzazione al parere del Ministero BBAA.

Il gestore contesta inoltre l'art. 7 che sancisce l'obbligatorietà della presentazione di un piano di delocalizzazione qualora gli impianti non rientrino nelle aree di localizzazione e ne richiede l'eliminazione, come per gli artt. 15 (comma 3 e 4) e 16 che prevedono azioni di risanamento degli impianti nelle aree tutelate. Si ribadisce che anche i contenuti di tali articoli recepiscono quanto stabilito dalla Legge Quadro n. 36/2001 unitamente alla proposta di Legge della Regione Lazio n.135/2014. Per quanto premesso tale osservazione risulta incomprensibile, considerando anche che tali procedure sono comunemente in uso in tutte le amministrazioni comunali che si sono dotate di un Regolamento di Localizzazione SRB.

Sono state analizzate le criticità segnalate nel comma 4 dell'art.8; si fa presente che tale articolo del regolamento è stato rivisto nell'ultima stesura, causa refuso.

Della relazione tecnica il gestore Vodafone contesta la delocalizzazione della stazione SRB in Via Capobosco in quanto *“la determinazione di una nuova collocazione richiederebbe uno sforzo notevole di progettazione e di ricerca di una collocazione adatta”*. Nella tavola 962.002 revisionata è stata individuata una possibile area di nuova installazione da verificare con l'Amministrazione comunale, posta nelle vicinanze di Via Capobosco. I principi a cui si ispira il Piano di

localizzazione SRB prescindono da specifiche esigenze di un gestore o difficoltà di progettazione e ricerca collocazione.

Le richieste nelle aree di ricerca nelle zone Frontone e Conti non sono accolte in quanto ricadenti in aree precluse.

Osservazione n.4) Casa Carolina – prot.n.6803 del 27.07.2015

Sintesi dell'osservazione: disponibilità di terreni per eventuali future installazioni antenne SRB.

L'osservazione non è accolta per le seguenti motivazioni: Il terreno distinto al catasto al foglio 16 particella 537, localizzati nella zona di Monte Pagliaro rientra in aree non sottoposte a vincolo paesistico, ma non utili ai fini dei Piani di sviluppo reti.

Osservazione n.5) Conte Patrizia – prot.n.6919 del 29.07.2015

Sintesi dell'osservazione: disponibilità di terreni per eventuali future installazioni antenne SRB.

L'osservazione è non accolta per le seguenti motivazioni:

- I terreni distinti al catasto al Foglio 17, particelle 72 e 272 (zona Frontone), Foglio 16 part. 38 (zona I Conti), rientrano in aree precluse come zone di vincolo paesistico;
- Le particelle catastali 240 e 241 individuate al Foglio 12 sono localizzate nella zona di Monte Core non sottoposta a vincolo paesistico, ma non utile ai fini dei Piani di sviluppo reti;
- I terreni distinti al catasto al Foglio 16 particelle 257, localizzati nella zona di Monte Pagliaro rientrano in aree non sottoposte a vincolo paesistico, ma non utili ai fini dei Piani di sviluppo reti;
- Non è stato possibile individuare i terreni distinti al catasto al Foglio 19, particelle 202 e 588;

Osservazione n.6) Studio Legale Parisella – prot.n.7381 del 06.08.2015

Sintesi dell'osservazione: presenza di un alto numero di antenne nella parte nord dell'isola nei pressi di Le Forna.

L'osservazione non è accolta per le seguenti motivazioni: Come si evince dalla relazione e dalle schede di Allegato A, le antenne esistenti sono state oggetto di una prima campagna di misure, che ha evidenziato la presenza di un campo elettrico modesto anche in prossimità dell'edificio scolastico a Le Forna.

La seconda campagna di misure, in cui sono stati monitorati tre punti significativi nei pressi dell'antenna n. 3 in Loc. Le Forna, non ha evidenziato alterazioni del campo elettrico misurato rispetto alla prima campagna di misure. La misura in quest'area evidenzia anche come il campo elettrico misurato non risenta della presenza delle antenne localizzate in prossimità di Punta Papa e Monte Schiavone. In occasione dell'ultima campagna di misure è stata monitorata l'antenna Vodafone in contrada Sandolo (SRB. 5) oggetto di nuova realizzazione; il campo elettrico misurato

COMUNE DI PONZA
Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile

presenta un valore modesto, molto al di sotto del limite di 6 Volt/m.